



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Revoca ordinanza n. 26628 di protocollo del 18 maggio 2020 relativa alla regolamentazione dell'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 11 giugno 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14896 di protocollo del 13 marzo 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, era stata disposta la chiusura al pubblico di aree e giardini pubblici fino al 25 marzo 2020;
- successivamente tale chiusura è stata disposta e confermata da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;
- con ordinanza sindacale n. 23576 di protocollo del 2 maggio 2020, in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74 sono state definite le condizioni per la fruizione di parchi e giardini pubblici;
- con ordinanza sindacale n. 26628 di protocollo del 18 maggio 2020, sono state ridefinite le condizioni per la fruizione di parchi e giardini pubblici a partire dal 18 maggio 2020;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 109;

Ricordato che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.p.c.m. 11 giugno 2020, stabilisce: *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”*;
- l'articolo 1, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 11 giugno 2020, stabilisce: *“è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi*



CITTÀ DI CARPI

pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;

- il punto 3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 109, stabilisce: *“a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle ‘Linee guida regionali per aree gioco bambini’”;*

Lette le “Linee guida regionali per aree gioco bambini”;

Ritenuto che:

- la materia dell'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sia compiutamente regolamentato dalla disposizioni nazionali e regionali;
- sia pertanto cessata la necessità di una regolamentazione locale;

Visto l'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;

Visto il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11 e 12;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di revocare con effetto immediato la propria ordinanza n. 26628 di protocollo del 18 maggio 2020, con la quale sono state ridefinite le condizioni per la fruizione di parchi e giardini pubblici a partire dalla medesima data;

2. di dare atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;

3. di dare atto che l'accessibilità alle aree gioco resta condizionata all'applicazione delle “Linee guida regionali per aree gioco bambini”, pertanto saranno aperte progressivamente in ragione della possibilità di mettere in atto le misure contenute nelle predette “Linee guida”;

4. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore Ambiente;
- Presidente della Commissione consiliare “Emergenza Covid-19”;

5. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.



CITTÀ DI CARPI

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 18 giugno 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)